



Città di Solofra

Provincia di Avellino

P.zza S. Michele 5 tel 0825 582411 fax 0825 532494

Prot. n° 8922

AVVISO ALLA CITTADINANZA

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2019. Prescrizioni e divieti.

IL SINDACO

Visto il decreto della Regione Campania n° 51 del 13.06.2019 con cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sull'intero territorio regionale per il periodo compreso tra il 14 giugno al 30 settembre 2019, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24.06.2014 n. 91, convertito con modifiche dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

Vista l'ordinanza sindacale n°155 del 07.07.2014;

RENDE NOTO

Alla cittadinanza:

1. **LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI SULL'INTERO TERRITORIO CAMUNALE.**
2. **CHE DAL 14 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2019**, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24.06.2014 n. 91, convertito con modifiche dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, **SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E' VIETATO LA BRUCIATURA DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHÉ LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI FORESTALI.**

Si richiama, inoltre, l'attenzione:

1. sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art.15, lettera i) del Codice della Strada;
2. sulla necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monche da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
3. sulla necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della Regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monche da vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
4. sulla necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
5. sulla necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
6. sull'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
7. sul prevenire incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di competenza comunale, nonché all'obbligo di osservare il comma 6 bis, art.182 del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art.7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

8. sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

SI RICORDA CHE

Ai trasgressori, salvo i casi previsti dal Codice penale o da diversa disposizione di legge, saranno applicate le Sanzioni amministrative, secondo i casi e comunque in base ai principi della legge n.689/81, ai sensi della legge n.353/2000, da un minimo di euro 1.032,91 ad un massimo di euro 10.329,14 e, sulla scorta della Legge regionale n. 11/1996, da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 516,46 ovvero di euro 103,30 (D.P.G.R. Campania nr. 184 del 27.06.2012), oltre ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

SI E' DISPOSTO

Che la Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della suindicata ordinanza.

Dalla Sede Municipale addì 19.06.2019

IL SINDACO
Michele Vignola

The block contains the official signature of the Mayor, Michele Vignola, and the official circular stamp of the Municipality of Colofno. The stamp features a central emblem with a gear and a sun, surrounded by the text 'COMUNE DI COLOFNO' and 'IL SINDACO'.